

Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)

CAPO I FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 finalità
- art. 2 regime di aiuto
- art. 3 definizioni
- art. 4 settori esclusi
- art. 5 divieto di cumulo
- art. 6 comunicazione di avvio del procedimento
- art. 7 istruttoria
- art. 8 sicurezza sul lavoro

CAPO II LABORATORI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE

- art. 9 laboratori riconosciuti dalla Regione

CAPO III CONTRIBUTI PER PROGETTI DI RICERCA APPLICATA, SVILUPPO SPERIMENTALE, INNOVAZIONE

- art. 10 iniziative finanziabili
- art. 11 soggetti beneficiari e requisiti
- art. 12 spese ammissibili
- art. 13 spese non ammissibili
- art. 14 avvio dell'iniziativa
- art. 15 limiti di spesa e di contributo
- art. 16 intensità dell'aiuto
- art. 17 presentazione della domanda
- art. 18 parere del Comitato
- art. 19 criteri e modalità di concessione dei contributi
- art. 20 erogazione in via anticipata
- art. 21 variazioni al progetto
- art. 22 rendicontazione
- art. 23 certificazione
- art. 24 costi del personale di ricerca
- art. 25 prestazioni interne
- art. 26 strumenti e attrezzature
- art. 27 prestazioni di terzi
- art. 28 spese generali
- art. 29 materiali
- art. 30 recuperi

CAPO IV CONTRIBUTI PER STUDI DI FATTIBILITA'

- art. 31 iniziative finanziabili

- art. 32 soggetti beneficiari e requisiti
- art. 33 spese ammissibili
- art. 34 avvio dell'iniziativa
- art. 35 limiti di spesa e di contributo
- art. 36 intensità dell'aiuto
- art. 37 presentazione della domanda
- art. 38 criteri e modalità di concessione dei contributi
- art. 39 rendicontazione

CAPO V EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- art. 40 regolarità formale della documentazione di spesa e di pagamento
- art. 41 modalità di determinazione del contributo da liquidare
- art. 42 liquidazione del contributo
- art. 43 sospensione dell'erogazione del contributo
- art. 44 annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo
- art. 45 sospensione dei termini per la conclusione del procedimento
- art. 46 obblighi del beneficiario
- art. 47 ispezioni e controlli

CAPO VI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

- art. 48 programmazione comunitaria

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

- art. 49 rinvio
- art. 50 rinvio dinamico
- art. 51 norme transitorie e finali
- art. 52 abrogazioni
- art. 53 entrata in vigore

ALLEGATO A

CAPO I

FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi volti a promuovere la ricerca e l'innovazione nelle strutture industriali della regione, in attuazione del capo VII (Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica), articoli 21, comma 1, e 22, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 giugno 1978 n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), di seguito denominata legge.

art. 2 regime di aiuto

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi, ad avvenuta approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, intervenuta con decisione C(2007)3295 del 2 luglio 2007, in osservanza della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 323 del 30 dicembre 2006.

art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **ricerca industriale:** la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. Comprende altresì la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
 - b) **attività di sviluppo sperimentale:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tra le attività può figurare la produzione di progetti, disegni, piani ed altra documentazione, purché non destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;
 - c) **innovazione dei processi:** l'attuazione di metodi di produzione o di consegna nuovi o sensibilmente migliorati, in particolare con cambiamenti significativi per quanto riguarda le tecniche, le attrezzature o il software. Non sono considerati innovazione le modifiche o le migliorie di modesta entità, l'incremento delle capacità produttive o dei servizi dovuto all'introduzione di sistemi produttivi o logistici molto simili a quelli già in uso, l'abbandono di un processo finora in uso, la mera sostituzione o aggiunta di materiale, i cambiamenti dovuti solo all'andamento dei prezzi dei fattori produttivi, la personalizzazione, i cambiamenti regolari o ciclici, lo scambio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

- d) **innovazione dell'organizzazione:** l'attuazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non sono considerati innovazione i cambiamenti di pratiche commerciali, di organizzazione lavorativa o di relazioni esterne basati su metodi organizzativi già in uso nell'impresa, i cambiamenti della strategia di gestione, le fusioni ed acquisizioni, l'abbandono di un processo finora in uso, la mera sostituzione o aggiunta di materiale, i cambiamenti dovuti solo all'andamento dei prezzi dei fattori produttivi, la personalizzazione, i cambiamenti regolari o ciclici, lo scambio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. L'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;
- e) **imprese industriali:** le imprese che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione, di costruzione, di realizzazione di software, di consulenza in campo ingegneristico identificate secondo la classificazione ATECO 2002 dalle sezioni C, D, E ed F, dalla sezione K limitatamente al codice 72.2 e ai codici 74.20.1 e 74.20.2 limitatamente alle attività, svolte anche in forma integrata, di consulenza in campo ingegneristico, tecnico e di gestione di progetti connessi all'ingegneria civile, idraulica e dei trasporti, con l'esclusione delle attività di consulenza in campo architettonico inerenti la progettazione di edifici, la direzione dei lavori di costruzione, la pianificazione urbanistica e l'architettura del paesaggio;
- f) **centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma:** i centri che svolgono attività di ricerca e sviluppo sperimentale rivolti al settore industriale, con codice 73.10 secondo la classificazione ATECO 2002;
- g) **associazioni temporanee di imprese industriali (ATI):** le aggregazioni temporanee e occasionali tra imprese per la realizzazione di un programma di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, rappresentate da una delle imprese associate munita di mandato collettivo speciale con rappresentanza. Per la determinazione delle dimensioni si fa riferimento al soggetto con dimensioni maggiori, ai sensi delle lettere h) e i);
- h) **piccole e medie imprese (PMI), piccole imprese e medie imprese:** le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 in base alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 gennaio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con DPR n. 29 dicembre 2005 n. 0463/Pres.;
- i) **grandi imprese:** le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese;
- j) **ente di ricerca:** un soggetto, quale un'università o un istituto di ricerca, pubblico o privato, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca e di sviluppo definite alle lettere a) e b) e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su tale soggetto, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non devono godere di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;
- k) **soggetti altamente qualificati:** le università e i centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero i laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, o consorzi composti dai soggetti citati;
- l) **commessa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale:** il contratto con cui una PMI industriale incarica, a fronte del pagamento di un corrispettivo, un soggetto altamente qualificato di cui alla lettera k) di realizzare con l'impiego delle proprie conoscenze un progetto di ricerca industriale o un'attività di sviluppo sperimentale, come definite alle lettere a) e b);
- m) **progetto congiunto:** il progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale o innovazione svolto in collaborazione da almeno due imprese ed oggetto di altrettante domande, distinte e presentate contestualmente, che illustrano le parti del programma realizzate da ciascuna impresa ed i relativi costi rapportati al costo totale dell'iniziativa nel suo complesso;
- n) **studio di fattibilità:** lo studio preliminare alla realizzazione della ricerca volto a valutare l'esistenza delle condizioni favorevoli alla realizzazione del progetto, le opportunità di collaborazione con partner nazionali od esteri, gli eventuali sbocchi industriali; non sono comprese le indagini di mercato;

- o) **Comitato:** il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, l'organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico deputato ad esprimere pareri in ordine agli interventi di sostegno al comparto industriale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

art. 4 settori esclusi

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi a sostegno di ricerca, sviluppo ed innovazione nei settori disciplinati dal trattato CE, compresi quelli soggetti a norme comunitarie specifiche sugli aiuti di Stato, contemplati all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f), ad eccezione degli aiuti a sostegno di ricerca, sviluppo ed innovazione nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, disciplinati in forma specifica dal regolamento CE n. 1107/70.

art. 5 divieto di cumulo

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi "de minimis", ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

art. 6 comunicazione di avvio del procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 13 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione comunica al soggetto richiedente il contributo:
 - a) l'oggetto del procedimento;
 - b) la struttura competente, i nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria;
 - c) i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati;
 - d) l'Ufficio competente presso cui si può prendere visione degli atti o trarne copia.
2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale.

art. 7 istruttoria

1. Ai sensi dell'articolo 11 della LR 7/2000 il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio.
3. L'Amministrazione, prima della formale adozione del provvedimento negativo, dovuto ad insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

art. 8 sicurezza sul lavoro

1. In attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva

dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.

CAPO II

LABORATORI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE

art. 9 laboratori riconosciuti dalla Regione

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della legge, la Regione riconosce l'elevata competenza e qualificazione professionale di laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma e di laboratori di ricerca operanti presso imprese, istituzioni od enti, di seguito tutti indicati con il termine "laboratori", purché abbiano i seguenti requisiti:
 - a) il laboratorio è effettivamente operativo nel territorio regionale da almeno tre anni;
 - b) il laboratorio dispone di almeno un'apparecchiatura scientifica di rilievo per ciascuno dei settori di specializzazione indicati nella domanda ovvero di una struttura adeguata alla sua attività;
 - c) il laboratorio si avvale di personale di ricerca, dipendente o con rapporto di collaborazione, per un impegno corrispondente ad almeno due unità lavorative annue (ULA);
 - d) il laboratorio possiede un'alta qualificazione in base alla valutazione dei seguenti elementi:
 - 1) qualificazione tecnico-scientifica del personale;
 - 2) organizzazione e dotazione di attrezzature;
 - 3) specializzazione per la quale si richiede il riconoscimento;
 - 4) brevetti ottenuti ed eventuali applicazioni industriali degli stessi;
 - 5) esperienze di commesse di ricerca svolte per imprese o altre ricerche svolte;
 - 6) collaborazioni con altri enti di ricerca;
 - 7) pubblicazioni;
 - 8) quantità e qualità dell'attività svolta, con particolare riguardo alla possibilità di industrializzare i risultati conseguiti.
2. Il riconoscimento è disposto, sentito il Comitato, sulla base dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore regionale delle Attività Produttive, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. La domanda, redatta su specifico schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e reperibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale, unitamente alle note illustrative di redazione, è presentata alla Direzione centrale attività produttive corredata degli allegati previsti e di idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e di ogni altro elemento utile per valutare l'attività svolta.
4. Il riconoscimento ha durata limitata ad anni 3. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo.
5. L'Amministrazione può disporre visite di controllo presso i laboratori.
6. Danno luogo a revoca del riconoscimento:
 - a) aver presentato richiesta in tal senso;
 - b) aver cessato di essere operativi per inattività, fallimento, scioglimento, liquidazione o altro o aver trasferito la sede al di fuori del territorio regionale;

- c) non aver svolto per 12 mesi consecutivi l'attività di ricerca che ha dato luogo al riconoscimento;
- d) ogni circostanza che faccia ritenere che il laboratorio non presenta più i requisiti per mantenere il riconoscimento.

CAPO III

CONTRIBUTI PER PROGETTI DI RICERCA APPLICATA, SVILUPPO SPERIMENTALE, INNOVAZIONE

art. 10 iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) della legge, sono finanziabili i progetti di ricerca industriale e di attività di sviluppo sperimentale, in seguito denominati rispettivamente "progetti di ricerca" e "progetti di sviluppo", finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o al miglioramento significativo di prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. I progetti di ricerca e i progetti di sviluppo possono prevedere l'impianto o l'ampliamento di laboratori e centri di ricerca.
2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) della legge, sono finanziabili i progetti congiunti finalizzati all'innovazione dei processi e dell'organizzazione dell'impresa nelle attività di servizio, in seguito denominati rispettivamente "progetti di innovazione dei processi" e "progetti di innovazione dell'organizzazione".
3. Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge, è finanziabile l'affidamento di commesse di ricerca industriale e attività di sviluppo sperimentale, in seguito denominate rispettivamente "commesse di ricerca" e "commesse di sviluppo", da parte di PMI, a soggetti altamente qualificati.
4. I progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione sono finanziabili nel rispetto delle seguenti condizioni cumulative:
 - a) l'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;
 - b) l'innovazione va formulata nel quadro di un progetto, dotato di un responsabile identificato e qualificato e con costi identificati;
 - c) il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
 - d) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione comporta una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore nella Comunità. Il requisito della novità è documentato dall'impresa nella domanda sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, messa a confronto con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore. Tale requisito è oggetto di specifica valutazione tecnica del Comitato;
 - e) il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione deve comportare un chiaro grado di rischio. Tale rischio è documentato dall'impresa nella domanda sulla base dei seguenti criteri: i costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, il tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, i guadagni attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, le probabilità di insuccesso. Tale requisito è oggetto di specifica valutazione tecnica del Comitato.
5. Le iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3 devono riferirsi ai settori industriali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) ed alle attività svolte nel territorio regionale presso la sede o l'unità operativa dell'impresa istante.

art. 11 soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti di ricerca e di sviluppo i soggetti di seguito elencati:
 - a) imprese industriali;
 - b) consorzi o società consortili, anche cooperative, costituiti da imprese industriali;

- c) ATI;
 - d) centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma;
 - e) consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, purché la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali sia superiore al 50 per cento.
2. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti congiunti di innovazione dei processi e dell'organizzazione:
 - a) i soggetti di cui al comma 1, con dimensioni di PMI, quando collaborano con altre PMI o, alle condizioni di cui alla lettera b), quando collaborano con grandi imprese;
 - b) i soggetti di cui al comma 1, con dimensioni di grande impresa, solo se collaborano con i soggetti di cui al comma 1 con dimensioni di PMI i quali sostengono almeno il 30 per cento dei costi ammissibili.
 3. Sono beneficiarie dei contributi per la realizzazione di commesse di ricerca e di sviluppo le sole PMI industriali, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, nonché i consorzi fra PMI industriali ed altri soggetti pubblici e privati, purché la partecipazione finanziaria delle PMI industriali sia superiore al 50 per cento e il consorzio rientri nei parametri dimensionali di PMI.
 4. Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà. A tal fine nel modello di domanda di contributo di cui all'articolo 17 è contenuta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal comma 6, lettera b).
 5. In conformità all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono beneficiare dei contributi solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della L. 27 dicembre 2006, n. 296), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 6. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, compreso ciascun componente di consorzi e associazioni, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
 - b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - c) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, con attività effettiva codificata dai codici ATECO 2002 indicati all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f), come risultante dalla visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo.

art. 12 spese ammissibili

1. Per la realizzazione dei progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione sono considerate ammissibili le seguenti spese:
 - a) personale e prestazioni interne: rientrano tra le spese del personale i costi sostenuti per i ricercatori e per la manodopera di supporto all'attività di ricerca, come di seguito dettagliati:
 - 1) costo dei ricercatori e del responsabile della ricerca che operano nella sede o nell'unità produttiva ove viene realizzata la ricerca, nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria e dell'attività amministrativa-commerciale. Detto personale deve essere legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente: i collaboratori a progetto, gli amministratori o i soci dipendenti o con contratto di collaborazione, il titolare di impresa individuale. Il costo del personale viene calcolato con le modalità di cui all'articolo 24. Il responsabile della ricerca può es-

sere anche un soggetto esterno alla società, non avente nessun tipo di partecipazione o legame nell'impresa con la quale collabora come responsabile del progetto: in tal caso il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi;

2) costo del lavoro svolto dalla manodopera a supporto dell'attività di ricerca, nella misura in cui essa è impiegata nel progetto di ricerca, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria;

- b) strumentazione e attrezzature: per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di processi sono ammissibili i costi per l'acquisto di strumenti e attrezzature specifici, nuovi di fabbrica; per la realizzazione di progetti di innovazione dell'organizzazione sono ammissibili solo i costi per l'acquisto di strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica, legati all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Detti costi sono ammessi nella misura e per il periodo in cui gli strumenti e le attrezzature sono utilizzati per il progetto, rapportata al loro ciclo di vita. Sono pertanto ammessi solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al periodo di effettivo utilizzo dei beni nell'arco di durata del progetto, calcolato su un periodo convenzionale complessivo di ammortamento di anni 3; il periodo di utilizzo decorre dalla prevista data di acquisto. I costi per l'acquisizione di strumenti e attrezzature possono essere sostenuti anche con contratto di leasing; in tal caso è ammissibile, relativamente al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie. In caso di impianto o ampliamento di laboratorio sono ammessi i costi per attrezzature del laboratorio; gli strumenti e le attrezzature acquistati non possono essere utilizzati al di fuori del laboratorio;
 - c) prestazioni di terzi: costo dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi relativi all'utilizzo di laboratori, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Le spese di trasferta dei professionisti sono ammesse solo se strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista;
 - d) beni immateriali: costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e comunque rapportabili alla durata del progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
 - e) spese generali di ricerca: costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto di ricerca, relativi alle funzionalità operative dell'impresa, quali telefono, illuminazione, riscaldamento, comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri. Tali spese sono ammesse in misura non superiore al 40% dei costi del personale di ricerca e sono rendicontate secondo le modalità disciplinate all'articolo 28;
 - f) materiali: costi per l'acquisto di materiali di consumo specifico o di ricambio e materiali durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi;
 - g) imprevisti: spese imprevedibili, calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato, che contribuiscono a fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto. Tale voce non compare nei consuntivi e può essere regolarmente rendicontata nelle altre voci previste.
- 2.** Per la realizzazione delle commesse di ricerca e di sviluppo sono considerati ammissibili le seguenti spese:
- a) corrispettivo per la realizzazione del progetto di ricerca o di sviluppo, determinato a prezzo di mercato, al netto di IVA, dovuto al commissionario che realizza il progetto; in assenza del prezzo di mercato il commissionario fornisce il servizio ad un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine ragionevole. Il costo deve risultare dal contratto stipulato tra le parti;
 - b) spese di trasferta del commissionario: ammesse esclusivamente se strettamente connesse al progetto realizzato e regolarmente fatturate.
- 3.** Nella voce Recupero del modello di domanda approvato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, sono riportati con segno negativo i valori che l'impresa prevede di ricavare:
- a) dall'eventuale alienazione a terzi, nel corso del progetto, di beni acquistati per la ricerca, tra cui attrezzature, materiali, beni immateriali, o di prototipi e prodotti sperimentali pertinenti alla ricerca stessa;
 - b) da un utilizzo degli stessi beni anche nell'attività ordinaria, a fini produttivi, o comunque da un utilizzo non esclusivo degli stessi per lo svolgimento del progetto.
- 4.** Non è ammessa la concessione di aiuti indiretti alle imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche. Il finanziamento indiretto non si configura quando:

- a) nel caso di prestazione di servizi di ricerca, l'ente pubblico di ricerca fornisce il proprio servizio all'impresa a prezzo di mercato o a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine ragionevole;
 - b) nel caso di collaborazione alla realizzazione del progetto tra imprese ed enti pubblici di ricerca, si verifica in alternativa una delle seguenti condizioni:
 - 1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;
 - 2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'ente pubblico è titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati derivanti dall'attività che ha svolto direttamente;
 - 3) l'ente pubblico di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che risultano dalle attività svolte dall'ente stesso nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti: in tal caso il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'ente pubblico è dedotto da tale compenso;
 - 4) in base all'accordo contrattuale tra i partner, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai partner stessi in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.
5. Il Comitato valuta la pertinenza e la congruità delle spese evidenziate e può prevedere importi a recupero pur se non preventivati dall'impresa.

art. 13 spese non ammissibili

1. Per la realizzazione dei progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione non sono considerate ammissibili le spese relative a:
- a) personale che svolge attività amministrativa e di ordinaria gestione;
 - b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;
 - c) formazione del personale;
 - d) beni immobili, impianti generali, opere edili;
 - e) beni e materiali usati;
 - f) scorte;
 - g) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, le iniziative di pubblicità e la predisposizione della domanda di contributo;
 - h) registrazione del brevetto;
 - i) certificazioni, tra cui qualità e ambiente, omologazioni, attestazioni;
 - j) ricerche di mercato;
 - k) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
 - l) IVA e altre imposte e tasse;
 - m) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
 - n) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto di ricerca.

art. 14 avvio dell'iniziativa

1. L'iniziativa deve avere inizio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda o di spedizione in caso di inoltro a mezzo raccomandata. Sono ammissibili le spese sostenute a partire da tale giorno.
2. Per avvio dell'iniziativa si intende:
- a) nel caso di prestazioni fornite dal personale dipendente, l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca;
 - b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di spesa ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;

- c) nel caso di fornitura di servizi, quali ad esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura.

art. 15 limiti di spesa e di contributo

1. Il limite massimo di contributo concedibile è di 3 milioni di euro.
2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ogni domanda varia in relazione alle dimensioni dell'impresa, come segue:
 - a) piccola impresa 20 mila euro;
 - b) media impresa 150 mila euro;
 - c) grande impresa 300 mila euro.
3. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40 per cento ai limiti previsti al comma 2, il contributo viene revocato.

art. 16 intensità dell'aiuto

1. L'aiuto viene concesso in conto capitale, nel limite dell'intensità massima di contributo specificata nei commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Fatta salva l'eventuale elevazione dell'intensità del contributo ai sensi dei commi 3, 4 e 5, nei limiti massimi di cui al comma 6, l'intensità massima di aiuto applicabile alle spese ammissibili del progetto è pari al:
 - a) 50 per cento per i progetti di ricerca e le commesse di ricerca;
 - b) 25 per cento per i progetti di sviluppo e le commesse di sviluppo;
 - c) 15 per cento per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione.
3. Per i progetti di ricerca e di sviluppo e le commesse di ricerca e di sviluppo presentati da PMI l'intensità massima è elevata di:
 - a) 20 punti percentuali per le piccole imprese;
 - b) 10 punti percentuali per le medie imprese.
4. Per i progetti di ricerca e di sviluppo l'intensità massima dei contributi è elevata di 15 punti percentuali se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione. Per le grandi imprese l'incremento si applica unicamente se collaborano con almeno una PMI. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva;
 - b) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un ente di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di Ricerca e Sviluppo, e l'ente di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. In caso di collaborazione tra un'impresa ed un ente di ricerca le maggiorazioni non si applicano all'ente di ricerca. La collaborazione deve riguardare la realizzazione dell'intero progetto o di alcune fasi complete del progetto stesso e non limitarsi ad una singola prestazione concernente analisi, prove tecniche, consulenze o aspetti marginali del progetto. Alla domanda deve essere allegato il contratto di collaborazione con l'ente di ricerca; non sono ammesse lettere di intenti e di interessamento da parte degli enti di ricerca; è ammessa la presentazione di un contratto con condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo.
5. Per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione l'intensità massima di aiuto è elevata di:
 - a) 20 punti percentuali per le piccole imprese;
 - b) 10 punti percentuali per le medie imprese.
6. L'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare i limiti di seguito indicati:
 - a) 80 per cento per i progetti di ricerca e per le commesse di ricerca;
 - b) 60 per cento per i progetti di sviluppo e per le commesse di sviluppo;
 - c) 35 per cento per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione.

7. La valutazione del singolo progetto avviene in fase istruttoria, sentito il Comitato, secondo i criteri indicati nella scheda in allegato A, riferiti sia alle caratteristiche dell'impresa sia ai contenuti del progetto stesso. La scheda di valutazione è aggiornata con deliberazione della Giunta regionale.
8. La valutazione di cui al comma 7 dà origine ad un punteggio che colloca il progetto in uno dei tre livelli di valore previsti, ovvero alto, medio o basso. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo non sono ammessi.
9. In relazione alle risorse disponibili, annualmente sono determinate le misure del contributo attribuibili a ciascuno dei tre livelli di valore, espresse come percentuali delle intensità massime definite ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, entro il limite delle stesse.

art. 17 presentazione della domanda

1. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione Centrale Attività Produttive entro due scadenze annuali, il 31 marzo ed il 30 settembre. Il termine che scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente; sono ammesse le domande pervenute successivamente purché inviate a mezzo raccomandata entro la scadenza del termine (fa fede il timbro postale) e pervenute entro i quindici giorni successivi a tale scadenza. Le domande presentate successivamente ai termini sopraindicati vengono esaminate nel semestre successivo.
2. La domanda è redatta esclusivamente utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reperibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale, unitamente alle note illustrative di redazione. La domanda, corredata dalla documentazione indicata nelle note illustrative, viene inoltrata alla Direzione Centrale Attività Produttive sia in forma cartacea, con la sottoscrizione in originale da parte del responsabile della ricerca e del legale rappresentante, sia in forma elettronica per via telematica secondo le modalità indicate nelle note illustrative.
3. La domanda descrive nel dettaglio le caratteristiche soggettive dell'impresa e del progetto che essa intende realizzare, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e le relative spese; comprende dichiarazioni sostitutive di atto notorio relativamente ai requisiti necessari per accedere al contributo.
4. Per le ATI la domanda inoltre contiene l'atto costitutivo e la documentazione relativa al conferimento del mandato con rappresentanza all'impresa referente per i rapporti con la Regione, unitamente all'illustrazione del ruolo svolto da ciascun aderente.
5. Per le grandi imprese, nonché per le PMI limitatamente ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione, la documentazione deve essere integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione svolta dalle imprese.
6. Qualora la domanda sia inoltrata per via telematica con idonei strumenti atti a garantirne paternità e integrità, ossia con firma digitale, non è necessaria la presentazione del documento in forma cartacea.
7. L'istante che, in corso d'istruttoria, intendesse ritirare la domanda presentata, deve darne tempestiva comunicazione.
8. Ai sensi dell'articolo 18 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

art. 18 parere del Comitato

1. Il Comitato si esprime sui parametri relativi al merito del progetto, valutandone il grado di innovazione ed originalità, in base ai criteri di cui all'allegato A.
2. Il Comitato valuta, indipendentemente dalla qualificazione proposta dall'impresa, se il progetto e le specifiche spese sono riconducibili alle fattispecie ricerca industriale, attività di sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione.

3. Il Comitato viene sentito in sede di analisi del rendiconto quando sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato, e comunque qualora le spese consuntivate siano inferiori del 20 per cento al costo programmato.
4. Il Comitato valuta inoltre l'idoneità delle imprese che ne fanno domanda ad ottenere il riconoscimento dalla Regione di laboratorio altamente qualificato.

art. 19 criteri e modalità di concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della LR 7/2000 entro 6 mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Ai fini della graduatoria, a parità di punteggio, viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dal timbro apposto dalla struttura competente; nel caso di domande pervenute nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.
3. A seguito dell'approvazione della graduatoria l'Amministrazione provvede a dare comunicazione alle imprese interessate dell'ammissione o non ammissione a finanziamento.
4. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio correlati ai patti di stabilità e crescita; in caso di copertura finanziaria non sufficiente a finanziare tutte le iniziative ammesse, viene seguito l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.
5. Qualora non tutti i progetti rientranti in un unico riparto trovino da subito copertura finanziaria e qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili risorse all'interno del riparto considerato, derivanti da revocche o rinunce ai contributi concessi, l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria.
6. Le domande ammesse che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria vengono archiviate.

art. 20 erogazione in via anticipata

1. Limitatamente ai progetti a cui è stato attribuito valore alto, i contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione da parte delle imprese interessate di:
 - a) apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39 della LR 7/2000, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa.
2. Sull'importo dell'anticipo sono operate le eventuali trattenute previste dalle normative fiscali vigenti, salva la dimostrazione, resa dal soggetto beneficiario tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, della sussistenza di un particolare regime di esenzione.

art. 21 variazioni al progetto

1. Eventuali variazioni sostanziali al progetto, tra cui la modifica delle date di avvio e conclusione o della sede della ricerca, possono essere autorizzate solo a seguito di richiesta scritta adeguatamente motivata; le richieste di proroga devono essere inoltrate prima della scadenza dei termini previsti. Le suddette variazioni si intendono accettate se l'Amministrazione non formula obiezioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Eventuali variazioni non sostanziali, intervenute durante lo svolgimento dell'iniziativa o successivamente fino all'esaurimento degli obblighi esistenti in capo al beneficiario in relazione al contributo ottenuto, inerenti le caratteristiche soggettive dell'impresa, tra le quali ragione sociale, forma giuridica, fusioni o incorporazioni, cessioni di ramo d'azienda, oppure le risorse impiegate nel progetto, come i ricercatori o l'acquisto di specifi-

che attrezzature, devono essere comunicate alla Direzione Centrale Attività Produttive entro 30 giorni dal loro verificarsi.

3. In difetto della comunicazione nei termini previsti l'Amministrazione revoca il contributo concesso, sentito il Comitato, qualora l'iniziativa realizzata si discosti significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo.
4. Nel caso dei progetti congiunti di cui all'articolo 10, comma 2, non è in ogni caso ammissibile la variazione che comporti la riduzione della partecipazione delle PMI sotto il 30 per cento della spesa complessiva ammissibile.
5. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

art. 22 rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di 6 mesi dalla conclusione del progetto, salvo proroga per gravi comprovati motivi; qualora sia stato richiesto l'anticipo, il termine di rendicontazione viene ridotto ad 1 mese dalla conclusione del progetto. Nel decreto di concessione, che viene trasmesso al beneficiario, è indicata la data di scadenza di tale termine in relazione alla data di conclusione del progetto comunicata dall'impresa, tenuto conto di eventuali richieste di proroga.
2. La rendicontazione evidenzia gli esiti dell'iniziativa e tutti gli oneri, al netto di imposte, sostenuti per la sua realizzazione nell'arco temporale stabilito. Per i progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione, la rendicontazione si compone dei seguenti documenti:
 - a) relazione tecnico-scientifica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti della ricerca sia nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute. Per le grandi imprese, nonché per le PMI limitatamente ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione, la documentazione deve essere integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione svolta dalle imprese;
 - b) riepilogo sintetico dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per tipologia di attività, ossia ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione, e per categoria di costo;
 - c) elenchi e diari di attività relativi al personale;
 - d) elenchi, documenti giustificativi di spesa e documenti attestanti l'effettivo pagamento, in originale o in copia, secondo quanto precisato all'articolo 40;
 - e) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti i costi del personale utilizzato per il progetto e dei beni e servizi acquisiti, gli eventuali ricavi e recuperi, nonché il corretto annullamento delle relative fatture;
 - f) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.
3. Per i progetti presentati da ATI, i documenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), vengono prodotti per ogni aderente all'ATI stessa, ma integrati in un unico documento di rendicontazione.
4. La rendicontazione viene redatta utilizzando i modelli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive, reperibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale. I modelli vanno inoltrati alla Direzione Centrale Attività Produttive sia in forma cartacea, con la sottoscrizione in originale da parte del responsabile della ricerca e del legale rappresentante, sia in forma elettronica per via telematica secondo le modalità indicate nelle note illustrative. Possono essere allegati altri documenti tecnici che l'impresa ritiene utili ai fini di dimostrare la qualità del lavoro svolto e dei risultati conseguiti.
5. Per le commesse di ricerca e di sviluppo, la rendicontazione si compone dei seguenti documenti:
 - a) relazione tecnico-scientifica dell'attività svolta, redatta dal soggetto che ha svolto la commessa, in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati

e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti della ricerca sia nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;

- b) titolo di spesa, in copia, indicante l'oggetto dell'attività svolta, il periodo di svolgimento e il dettaglio delle spese sostenute;
 - c) relazione dell'impresa committente che evidenzia gli effetti diretti ed indiretti che il progetto di ricerca o l'attività di sviluppo sperimentale ha comportato per la crescita e la competitività dell'impresa;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i costi della prestazione ottenuta ed il corretto annullamento della relativa fattura;
 - e) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.
6. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

art. 23 certificazione

- 1. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale con i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della LR 7/2000.
- 2. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali e di effettuare gli opportuni controlli.

art. 24 costi del personale di ricerca

- 1. Le spese per le prestazioni del personale di ricerca, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1), sono rendicontate con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con cui il legale rappresentante attesta il costo complessivo sostenuto per il responsabile della ricerca e per i ricercatori, calcolato mediante applicazione al numero complessivo di ore da essi dedicate al progetto, delle tariffe orarie forfettarie indicate nella nota illustrativa facente parte integrante del modulo di domanda e suddivise come segue:
 - a) responsabile della ricerca inquadrato come dirigente, quadro, impiegato;
 - b) ricercatori.
- 2. Nel caso il responsabile della ricerca sia un soggetto esterno alla società, il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi ed è comprovato da apposita documentazione, ovvero ricevuta, parcella, fattura o altro documento equipollente.
- 3. L'impresa tiene un diario nel quale il responsabile della ricerca annota quotidianamente le ore ordinarie e straordinarie dedicate al progetto dal responsabile stesso e da ciascuno dei ricercatori.
- 4. Possono essere imputate solo le ore effettivamente e direttamente dedicate al programma, con esclusione dell'attività di gestione ordinaria, commerciale e amministrativa, e comunque per un ammontare annuo massimo di 2000 ore/uomo.

art. 25 prestazioni interne

- 1. Le spese per le prestazioni interne, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 2), sono rendicontate con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale il legale rappresentante attesta il costo complessivo sostenuto per la manodopera direttamente impiegata per il progetto di ricerca calcolato mediante applicazione, al numero complessivo di ore ordinarie e straordinarie da essa dedicate al progetto, della tariffa oraria forfettaria di cui alla nota illustrativa.
- 2. L'impresa tiene un diario nel quale il responsabile della ricerca annota quotidianamente le ore ordinarie e straordinarie dedicate al progetto da ogni singolo addetto.
- 3. Possono essere imputate solo le ore effettivamente e direttamente dedicate al programma, con esclusione dell'attività di gestione ordinaria, commerciale e amministrativa, e comunque per un ammontare annuo massimo di 2000 ore/uomo.

art. 26 strumenti e attrezzature

1. Il costo di strumenti e attrezzature, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), è determinato in base alle fatture, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
2. Il costo di cui al comma 1 è riconosciuto limitatamente alle quote di ammortamento corrispondenti al periodo di effettivo utilizzo del bene nell'arco di durata del progetto, a decorrere dalla data di acquisto, rapportato ad un periodo complessivo di ammortamento fissato in 3 anni.
3. Nell'ipotesi in cui i costi di cui al comma 1 siano sostenuti con contratto di leasing, si tiene conto della quota capitale dei canoni pagati, rapportata al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.
4. In caso di impianto o ampliamento di laboratorio sono ammessi i costi complessivamente sostenuti per le attrezzature di laboratorio nel periodo della ricerca.

art. 27 prestazioni di terzi

1. Il costo delle prestazioni di terzi, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), è determinato in base alla fattura o parcella al netto dell'IVA.
2. L'Amministrazione si riserva di valutare la congruità e la pertinenza al progetto dei costi rendicontati ai sensi del comma 1, sentito il parere del Comitato.
3. Il corrispettivo dovuto per la realizzazione di commesse di ricerca e di sviluppo, di cui all'articolo 12, comma 2, è equiparato ad una prestazione di terzi, di cui al comma 1.

art. 28 spese generali

1. Le spese generali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), sono rendicontate, a scelta dell'impresa, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) rendicontazione forfettaria di un importo non superiore al 20% dei costi del personale di ricerca dedicato al progetto;
 - b) in alternativa, rendicontazione voce per voce delle singole spese generali, per un importo non superiore al 40% dei costi del personale di ricerca dedicato al progetto, con l'ausilio di un esperto contabile indipendente; la spesa relativa all'attività di rendicontazione svolta dall'esperto contabile indipendente può essere riconosciuta ammissibile a titolo di "de minimis" a favore dell'impresa beneficiaria, nel rispetto delle condizioni poste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

art. 29 materiali

1. Il costo di acquisto dei materiali, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), è determinato in base alle fatture, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
2. In caso di utilizzo di materiali presenti in magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. L'impresa deve produrre la lista dei prelievi effettuati per il progetto, in cui siano evidenziati unità di misura, costo unitario e costo complessivo; l'Amministrazione ha facoltà di richiedere il dettaglio della documentazione comprovante i prelievi.

art. 30 recuperi

1. Nell'ipotesi di recupero derivante dall'alienazione a terzi di beni materiali o immateriali acquistati per la realizzazione del programma, la quantificazione del recupero viene rilevata dalla fattura di vendita.
2. Nell'ipotesi di parziale o completo utilizzo del prototipo nell'attività ordinaria dell'impresa, il recupero viene calcolato percentualmente sul suo valore o sul valore complessivo dei suoi componenti.

CAPO IV CONTRIBUTI PER STUDI DI FATTIBILITA'

art. 31 iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d) della legge, sono finanziabili le iniziative relative alla predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive industriali regionali.

art. 32 soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 31, i soggetti di seguito elencati:
 - a) imprese industriali;
 - b) consorzi o società consortili, anche cooperative, costituiti da imprese industriali;
 - c) associazioni temporanee di imprese industriali;
 - d) centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma;
 - e) consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, purché la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali sia superiore al 50 per cento.
2. Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà. A tal fine nel modello di domanda di contributo di cui all'articolo 37 è contenuta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal comma 4, lettera b).
3. In conformità all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) i soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare dei contributi solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. I soggetti di cui al comma 1, compreso ciascun componente di consorzi e associazioni, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
 - b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - c) avere sede o almeno una unità operativa attiva nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda di contributo presso la quale si intende realizzare il progetto di ricerca o di sviluppo sperimentale, con attività codificata dai codici ATECO 2002 indicati all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f), come risultante dalla visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo.

art. 33 spese ammissibili

1. Fermo restando quanto dettato dall'articolo 34, sono ammissibili le spese, al netto di IVA, per i servizi ottenuti da fonti esterne a prezzo di mercato, per la predisposizione degli studi e dei progetti di cui all'articolo 31.
2. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di beni e i costi interni.
3. Le domande sono sottoposte alla valutazione del Comitato che si esprime sulla pertinenza e la congruità delle spese preventivate.

art. 34 avvio dell'iniziativa

1. L'iniziativa deve avere inizio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda o di spedizione in caso di inoltro a mezzo raccomandata. Sono ammissibili le spese sostenute a partire da tale giorno.

art. 35 limiti di spesa e di contributo

1. I limiti di spesa ammissibile sono i seguenti:
 - a) limite minimo 5 mila euro;
 - b) limite massimo 75 mila euro.
2. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore a 5 mila euro il contributo viene revocato.

art. 36 intensità dell'aiuto

1. L'intensità del contributo in conto capitale concessa per le iniziative di cui all'articolo 31 non può superare i seguenti limiti:
 - a) 50 per cento delle spese ammissibili per le PMI;
 - b) 40 per cento delle spese ammissibili per le grandi imprese.

art. 37 presentazione della domanda

1. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione Centrale Attività Produttive.
2. La domanda illustra l'oggetto della consulenza affidata e le relative finalità; fornisce una presentazione delle caratteristiche professionali del consulente; comprende le dichiarazioni sostitutive di atto notorio relativamente ai requisiti necessari per accedere al contributo; la domanda contiene una relazione in cui il consulente espone le modalità di svolgimento dello studio ed il relativo costo preventivato.
3. La domanda è redatta esclusivamente secondo il modello approvato con decreto del Direttore Centrale Attività Produttive, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reperibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale, unitamente alle note illustrative di redazione. La domanda, corredata dalla documentazione indicata nelle note illustrative, viene inoltrata alla Direzione Centrale Attività Produttive sia in forma cartacea, con la sottoscrizione in originale da parte del responsabile della ricerca e del legale rappresentante, sia in forma elettronica per via telematica secondo le modalità indicate nelle note illustrative.
4. Ai sensi dell'articolo 18 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

art. 38 criteri e modalità di concessione dei contributi

1. Il procedimento istruttorio segue la procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della LR 7/2000.
2. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita.
3. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria vengono archiviate.

art. 39 rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano alla Direzione Centrale Attività Produttive, entro il termine massimo di 18 mesi dalla concessione del contributo, salvo proroga per gravi comprovati motivi, la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dei contenuti dello studio o del progetto realizzato;
 - b) titolo di spesa, in copia, prodotto nel rispetto dei requisiti di regolarità di cui all'articolo 36;
 - c) copia della domanda di contributo e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda, entro la data di scadenza del relativo bando, agli uffici statali o comunitari competenti.
2. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. La rendicontazione viene redatta utilizzando i modelli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive, reperibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale, unitamente alle istruzioni di compilazione. I modelli vanno inoltrati alla Direzione Centrale Attività Produttive sia in forma cartacea, con la sottoscrizione in originale da parte del responsabile della ricerca e del legale rappresentante, sia in forma elettronica per via telematica secondo le modalità indicate nelle note illustrative.

CAPO V EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

art. 40 regolarità formale della documentazione di spesa e di pagamento

1. Le spese sostenute sono attestate con i relativi documenti giustificativi della spesa, quali fatture, scontrini, parcelle e documenti equipollenti, recanti il costo sostenuto e tutti gli elementi necessari a ricondurlo all'attività del progetto. Nel caso in cui tali documenti ricomprendano forniture più ampie, sono debitamente evidenziati i costi strettamente pertinenti addebitabili al progetto.
2. I documenti giustificativi ammissibili:
 - a) recano data di emissione compresa nel periodo di svolgimento della ricerca;
 - b) riportano sull'originale del documento l'apposita dicitura di annullamento, indicata nell'allegato delle istruzioni, di cui all'articolo 39, comma 3, volta ad evitare che il titolo venga utilizzato per l'ottenimento di altri contributi;
 - c) riportano, nel caso di acquisto di beni, l'indicazione della consegna presso la sede dove si è svolta la ricerca; se tale indicazione non è presente, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.
3. Tutti i titoli di spesa sono allegati in copia non autenticata ed elencati in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che attesta la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, nonché la pertinenza delle spese documentate al progetto di ricerca. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
4. In caso di titoli di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione del loro contenuto.

5. Il pagamento dei titoli di spesa è comprovato con quietanza per l'importo complessivo del titolo, attraverso una delle seguenti alternative:
 - a) dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ragione sociale del fornitore apposti sull'originale del titolo;
 - b) dichiarazione liberatoria specifica del fornitore, in originale o inviata dal fornitore all'impresa via fax;
 - c) copia della conferma dell'istituto bancario di ricevuto ordine di bonifico o di avvenuto bonifico;
 - d) copia dell'estratto conto.
6. Nel caso di pagamento cumulativo di più titoli di spesa, la documentazione comprovante il pagamento è accompagnata dal dettaglio dei titoli pagati.
7. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in Euro con le seguenti modalità:
 - a) in caso di pagamenti con addebito su conto in Euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie;
 - b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, rilevabile dai comunicati giornalieri del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e reperibile anche sul sito dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

art. 41 modalità di determinazione del contributo da liquidare

1. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora i costi rendicontati e ritenuti ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
2. Il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora i costi rendicontati ed ammessi siano inferiori a quelli originariamente ammessi o qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'attribuzione delle maggiorazioni di cui all'articolo 16, comma 4.
3. Con riferimento alle iniziative di cui al Capo III, sono ammesse rimodulazioni e compensazioni di importo fra le diverse tipologie di costo, purché sorrette da adeguata motivazione e all'interno della stessa categoria di attività, ossia ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione.

art. 42 liquidazione del contributo

1. Il contributo spettante, calcolato sulla base delle spese consuntivate e approvate, detratto l'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'articolo 20, viene liquidato entro 9 mesi dalla presentazione del rendiconto al beneficiario istante o al soggetto subentrato attraverso l'acquisto dello stabilimento dell'impresa o del ramo d'azienda relativi all'iniziativa agevolata, previa istanza e valutazione da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).
2. Sull'importo del contributo sono operate le eventuali ritenute previste dalle normative fiscali vigenti.

art. 43 sospensione dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della LR 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:
 - a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
 - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
 - c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

art. 44 annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 49 della LR 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede oppure imputabili all'Amministrazione.
2. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure qualora:
 - a) non sia rispettato il termine di presentazione del rendiconto o il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione del rendiconto stesso, ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 6, e dell'articolo 39;
 - b) vi sia grave difetto, nella documentazione a consuntivo, dei requisiti di regolarità formale di cui all'articolo 40;
 - c) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti all'articolo 15, comma 2 o inferiore al limite di cui all'art. 35, comma 2;
 - d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese;
 - e) nel caso di progetti congiunti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), la partecipazione delle PMI scenda al di sotto del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;
 - f) sia accertata, sentito il parere del Comitato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, e non sia stata autorizzata, secondo quanto previsto dall'articolo 21, la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
 - g) non sia rispettato l'obbligo posto a carico del beneficiario ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a);
 - h) siano scaduti i termini della sospensione eventualmente disposta e sia accertato il consolidamento delle situazioni all'origine della stessa, come in seguito a sentenza di primo grado attestante la falsità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
3. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 46, comma 1, lettere b) e d) comporta la riduzione del contributo nella misura del 30 per cento.
4. Il mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 46, comma 1, lettera c) comporta la riduzione del contributo nella misura del 30 per cento qualora la riduzione del livello occupazionale sia pari o superiore al 10 per cento.
5. L'Amministrazione comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della LR 7/2000.

art. 45 sospensione dei termini per la conclusione del procedimento

1. Il termine per la concessione del contributo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.
2. Il termine per la liquidazione del contributo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.
3. I termini per la concessione e la liquidazione del contributo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della LR 7/2000.
4. Il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione e liquidazione non è computato ai fini del decorso dei termini per l'adozione degli atti medesimi.
5. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

art. 46 obblighi del beneficiario

1. Con riferimento alle iniziative di cui al Capo III, il beneficiario del contributo è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nei 2 anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa oggetto del contributo:
 - a) mantenimento della sede o dell'unità produttiva attiva nel territorio regionale;
 - b) mantenimento dell'incremento occupazionale preventivato nella domanda di contributo e riconosciuto con l'attribuzione di un punteggio premiale in sede istruttoria, salvo casi motivati e documentati per ragioni non imputabili all'impresa stessa;
 - c) per le imprese aventi un numero pari o superiore a 250 addetti, mantenimento del livello occupazionale come dichiarato nell'istanza di contributo per tutto il periodo di svolgimento della ricerca e nei 2 anni successivi, salvo casi motivati e documentati per ragioni non imputabili all'impresa stessa;
 - d) sfruttamento dei risultati ottenuti dal progetto contribuito anche nel territorio regionale, fermo restando il diritto dell'impresa di sfruttare tali risultati in altri Stati.
2. Ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla scadenza di ogni annualità riferita alla data di conclusione del progetto.
3. Il beneficiario è tenuto inoltre a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla LR 7/2000 e gli altri obblighi specifici previsti dal presente regolamento.

art. 47 ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi, solo richiesti o già concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

CAPO VI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

art. 48 programmazione comunitaria

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di bandi per regimi di aiuto per ricerca, sviluppo ed innovazione a favore delle imprese industriali nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale.
2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è fatta salva la possibilità di prevedere nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, di carattere puramente formale e amministrativo e che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune.
3. In caso di modifiche diverse da quelle previste dal comma 2 il bando è soggetto a procedura di notifica, fatta salva l'applicabilità di pertinenti regimi di esenzione o "de minimis".

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

art. 49 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla LR 7/2000.

art. 50 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della LR 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 51 norme transitorie e finali

1. La normativa previgente continua ad applicarsi ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento nonché alle domande presentate fino alla prima scadenza semestrale di cui all'articolo 17, comma 1, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 52 abrogazioni

1. Sono abrogati i regolamenti emanati con DPGR 22 settembre 1987, n. 0451/Pres. (Regolamento di attuazione del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni) e con DPRReg 23 maggio 2003, n. 152/Pres. (Regolamento di attuazione per la concessione di contributi finalizzati all'affidamento di studi di fattibilità e predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione europea ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47).

art. 53 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SCHEDA DI VALUTAZIONE
ai fini dell'assegnazione del contributo ex LR 47/78

CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PROGETTO (massimo 78 punti)

1) grado di innovatività	(in alternativa a, b, c, d)	(massimo 35 punti)
<i>NB per i progetti complessi, composti ad esempio sia da attività di Ricerca che da attività di Sviluppo, la valutazione complessiva del progetto viene effettuata sulla base dell'attività prevalente</i>		
a) prevalenza di attività di Ricerca (in alternativa I, II)		
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale		(min 26 max 35) <input type="checkbox"/> ...
II) miglioramento significativo di prodotti esistenti o di processi produttivi e tecnologie consolidati		(min 17 max 26) <input type="checkbox"/> ...
b) prevalenza di attività di Sviluppo sperimentale (in alternativa I, II)		
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale		(min 9 max 16) <input type="checkbox"/> ...
II) miglioramento significativo di prodotti esistenti o di processi produttivi e tecnologie consolidati		(min 1 max 8) <input type="checkbox"/> ...
<i>NB per i progetti complessi, composti ad esempio sia da innovazione dei processi che da innovazione dell'organizzazione la valutazione complessiva del progetto viene effettuata sulla base dell'attività prevalente</i>		
c) prevalenza di innovazione dei processi (in alternativa I, II + eventualmente III)		
I) metodo di produzione o di consegna nuovo		(min 6 max 8) <input type="checkbox"/> ...
II) metodo di produzione o di consegna sensibilmente migliorato		(min 3 max 5) <input type="checkbox"/> ...
III) elevato grado di rischio (valutato in base al tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, ai costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, ai guadagni attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, alle probabilità di insuccesso)		<input type="checkbox"/> 3
d) prevalenza di innovazione dell'organizzazione (in alternativa I, II + eventualmente III)		
I) metodo organizzativo nuovo		(min 6 max 8) <input type="checkbox"/> ...
II) metodo organizzativo sensibilmente migliorato		(min 3 max 5) <input type="checkbox"/> ...
III) elevato grado di rischio (valutato in base al tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, ai costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, ai guadagni attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, alle probabilità di insuccesso)		<input type="checkbox"/> 3
2) collaborazione con enti di ricerca		(massimo 8 punti)
- collaborazione con Università, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico a maggioranza pubblica (tra cui Sincostrone, Catas)		
<i>oppure</i>		
- convenzione con il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, o con i comprensori dell'Area dislocati sul territorio regionale		
		<input type="checkbox"/> 8
3) progetti di laboratorio		(massimo 5 punti)
progetti che prevedono l'impianto, l'ampliamento o l'iniziale funzionamento di laboratori e centri di ricerca di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) della legge		
		<input type="checkbox"/> 5
4) progetti realizzati presso laboratori qualificati		(massimo 5 punti)
progetti svolti presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione o inclusi nell'albo del MIUR		
		<input type="checkbox"/> 5

5) impatto sistemico dei risultati perseguiti	(a, b, c, d possono sommarsi)	(massimo 12 punti)
a) ripercussioni del progetto sull'intero settore considerato o sul sistema socio-economico regionale (es. diffusione rete o banda larga, riduzione impatto ambientale, migliore utilizzo risorse energetiche)		<input type="checkbox"/> 3
b) progetto presentato in forma unitaria da un soggetto ATI o progetto identificato come congiunto realizzato in collaborazione con altre imprese		<input type="checkbox"/> 3
c) accordo di sfruttamento dei risultati fra imprese del settore, della filiera, del distretto, ecc. ai fini della diffusione e della condivisione degli stessi		<input type="checkbox"/> 3
d) collegamento intersettoriale del progetto industriale con progetti commerciali o turistici per la distribuzione e la commercializzazione dei risultati della ricerca		<input type="checkbox"/> 3

6) impatto economico dei risultati perseguiti	(a, b possono sommarsi)	(massimo 13 punti)
a) ripercussioni economico-industriali della ricerca in campo regionale e nazionale, quali l'influenza su altri settori o su altre imprese, sulla bilancia tecnologica, sull'import-export, ecc.		<input type="checkbox"/> 8
b) incremento effettivo, arrotondato per difetto, del livello occupazionale pari o superiore al 5 % dell'organico rispetto ai dipendenti occupati alla data di avvio dell'investimento, da mantenere per due anni dalla conclusione del progetto		<input type="checkbox"/> 5

CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA (massimo 22 punti)

7) dimensioni	(in alternativa a, b)	(massimo punti 8)
a) piccola impresa		<input type="checkbox"/> 8
b) media impresa		<input type="checkbox"/> 4

8) localizzazione in zone di svantaggio socio-economico (in <u>allegato</u> elenco aree montane)	(in alternativa a, b, c, d)	(massimo punti 8)
a) Comuni area montana: fascia A		<input type="checkbox"/> 4
b) Comuni area montana: fascia B		<input type="checkbox"/> 6
c) Comuni area montana: fascia C		<input type="checkbox"/> 8
d) Area 87 3 c		<input type="checkbox"/> 8

9) collaborazioni precedenti	(in alternativa a, b)	(massimo punti 2)
intensità di collaborazione con istituti od organizzazioni di ricerca esterni all'impresa, negli ultimi 5 anni		
a) Permanente		<input type="checkbox"/> 2
b) Saltuaria		<input type="checkbox"/> 1

10) precedenti investimenti in ricerca	(in alternativa a, b)	(massimo punti 2)
capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività del programma valutabile in base alle ricerche già svolte dall'impresa, particolarmente nel settore o in settori affini alla ricerca oggetto della domanda, e relativi investimenti		
a) Alta		<input type="checkbox"/> 2
b) Media		<input type="checkbox"/> 1

11) nuova impresa		(massimo punti 2)
si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di 3 anni al momento di presentazione della domanda		<input type="checkbox"/> 2

=====

PUNTEGGIO TOTALE

=====

.....

LIVELLI DELLA GRADUATORIA

Punteggio minimo: 15 punti

Livello basso: da 15 a 40 punti

Livello medio: da 41 a 75 punti

Livello alto: da 76 a 100 punti

ELENCO DEI COMUNI DI MONTAGNA**APPARTENENTI ALLE FASCIA "A"**

<i>Provincia di Udine:</i>	Artegna, Faedis, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Povoletto, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tolmezzo, Torreano.
<i>Provincia di Pordenone:</i>	Arba, Maniago, Montereale Valcellina, Sequals, Vivaro.

APPARTENENTI ALLE FASCIA "B"

<i>Provincia di Udine:</i>	Amaro, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Enemonzo, Forgaria nel Friuli, Nimis, Prepotto, Raveo, San Leonardo, Trasaghis, Venzone, Villa Santina, Zuglio.
<i>Provincia di Pordenone:</i>	Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Travesio.

APPARTENENTI ALLA FASCIA "C"

<i>Provincia di Udine:</i>	Ampezzo, Arta Terme, Attimis (<i>frazioni di Porzus, Subit, Cancellier</i>), Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, Enemonzo (<i>frazioni di Fresis, Maiaso, Tartinis-Colza</i>), Faedis (<i>frazioni di Canebola, Valle</i>), Forgaria nel Friuli (<i>frazione di Monteprat</i>), Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Nimis (<i>frazioni di Chialminis, Monteprato, Borgo di Mezzo</i>), Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Prepotto (<i>frazione di Castelmonte</i>), Pulfero, Ravascletto, Raveo (<i>frazione di Raveo</i>), Resia, Resiutta, Rigolato, San Leonardo (<i>frazione di Iainich</i>), San Pietro al Natisone (<i>frazione di Costa</i>), Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarvisio, Tolmezzo (<i>frazioni di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova, Lorenzaso</i>), Torreano (<i>frazioni di Masarolis, Reant, Tamoris</i>), Treppo Carnico, Verzegnis, Zuglio (<i>frazioni di Fielis, Sezza</i>).
<i>Provincia di Pordenone:</i>	Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.